



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Al Sig. Comandante Provinciale VV.F.
ALESSANDRIA

e p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale VV.F.

Al Sig. Capo dell'Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale
Ispettivo

Al Sig. Direttore Regionale VV.F.
PIEMONTE

Riservata personale contiene dati sensibili

Oggetto: Tutela delle lavoratrici madri Rientro in servizio del personale operativo dopo il periodo di astensione obbligatoria.

Si riscontra la nota prot. n. 9103 del 14/07/2016 con la quale la S.V. evidenzia la problematica relativa all'articolazione dell'orario di lavoro di un vigile del fuoco rientrato in servizio dopo il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Dalla lettura della stessa e della documentazione allegata emerge che la S.V., nell'impossibilità di concordare con il Vigile del Fuoco di cui si tratta le nuove mansioni da svolgere, ha ritenuto di confermare con la Disposizione n. 455 del 13/07/2016, la disposizione n. 519 del 29/10/2015, relativa all'articolazione dell'orario di lavoro e delle mansioni precedentemente concordate con l'interessata durante il periodo di gestazione.

Considerato che il Vigile del Fuoco ha partorito in data 13/01/2016 e che è prossima la scadenza del periodo di "sette mesi dopo il parto", si suggerisce, di rivedere, previ accordi con l'interessata, l'articolazione dell'orario di lavoro, considerato che l'art. 26, comma 2, del DPR 7 maggio 2008 prevede che le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso dovranno essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attività operativa a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Bruno)

Il Procuratore